

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

Prov. di Pisa

☒ Via del Castello, 133 - ☎. 0586 / 65 34 07 ☎ fax 0586 / 65 34 44

ORDINANZA N. 16

DEL 23.05.2018

PROTOCOLLO N. 2463

Oggetto : Ordinanza di ingiunzione di demolizione opere abusivamente eseguite Ex artt. 27 e 31 del D.P.R. 380 del 2001 .

IL RESPONSABILE Dell' UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTE le segnalazioni della

- Regione Carabinieri Forestale "Toscana" Stazione di Riparbella datata 13.03.2018 pervenuta al protocollo comunale in data 15.03.2018 al n. 1339 e successiva ;
- Regione Carabinieri Forestale "Toscana" Stazione di Riparbella datata 31.03.2018 pervenuta al protocollo comunale in data 04.04.2018 al n. 1666;

Segnalanti l'avvenuta realizzazione di manufatto abusivo in località Casalvecchio in Comune di Casale Marittimo, fondato su 10 pali in legno, realizzato sul terreno distinto catastalmente al foglio catastale n. 14 sul mappale n. 161 di proprietà della Sig.ra Ceppatelli Daiana nata a Cecina 04.02.1982 ed ivi residente in Via Aurelia Sud n. 65.

Il Manufatto in legno abusivamente realizzato, ad uso di magazzino, risulta avere le seguenti dimensioni:

Magazzino realizzato in legno, a pianta rettangolare, di ml. 4,20 x 3,20, con tetto in legno ad unica falda inclinata spiovente verso EST, con altezza variabile da ml. 2,40 nel punto più basso a ml. 3,50 nel punto più alto; lungo tutto il lato Sud e tutto il lato Ovest del manufatto è stato realizzato un balcone avente larghezza di ml. 0,80 con staccionata in legno di protezione, la copertura ad un'unica falda va a coprire interamente la superficie del fabbricato e del balcone lato Sud. il solaio in legno di calpestio del manufatto poggia sul lato a monte (Nord) direttamente sul terreno, mentre sugli altri versanti, a causa dell'andamento in forte declivio del terreno risulta fondato al suolo mediante n. 10 pali di legno di fondazione (n. 2 file da 5 pali ciascuno del diametro di cm 14), il dislivello massimo compensato dalle fondazioni su pali di legno è di ml. 2,60.

Il ricovero attrezzi abusivamente realizzato è totalmente difforme da quanto rappresentato nella comunicazione pervenuta al Comune di Casale Marittimo dalla Sig.ra Daiana Ceppatelli in data 25 giugno 2016 prot. N. 5404 e la sua realizzazione è avvenuta in assenza delle autorizzazioni ambientali ex D.Lgs. 42 del 2004, in assenza dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico, in assenza al necessario permesso a costruire ed al deposito preventivo della pratica per il vincolo sismico.

Dato atto che con la comunicazione comunale prot. N. 1406 del 20.03.2018 si comunicava alla proprietaria Sig. Ceppatelli Daiana ed all'ufficio di Polizia locale del Comune di sede l'avvio del procedimento amministrativo,

Dato atto che con l'ordinanza comunale n. 10 del 17.04.2018 prot. N. 1839 è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori,

Vista la relazione redatta dal responsabile dell'Area Tecnica Comunale insieme all' Agente di Polizia Locale del Comune di Sede del 12.04.2018 in merito alle opere realizzate dalla quale si evince che **trattasi di lavori abusivi eseguiti in assenza del permesso a costruire,**

Rilevato che la proprietaria dell'area di sedime e delle opere realizzate risulta essere la Sig.ra Ceppatelli Daiana nata a Cecina in data 04.02.1982 ed ivi residente in Via Aurelia Sud. N. 65

Dato atto che il soggetto responsabile delle opere abusivamente eseguite risulta essere la proprietaria: Sig.ra Ceppatelli Daiana nata a Cecina in data 04.02.1982 ed ivi residente in Via Aurelia Sud. N. 65, come si evince dalla comunicazione prot. 611 del 14.05.2018 della Regione Carabinieri Forestale "Toscana" – Stazione di Riparbella, pervenuta a questo Comune al protocollo in data 15.5.2018 al n. 2371.

dato atto che le suddette opere insistono su suolo assoggettato ai seguenti vincoli:

- Vincolo idrogeologico ex R.D. 3267 del 1923 e L.R.T. n. 39 del 2000,
- Vincolo Sismico ex L. 64 del 1974 e L.T. T. n. 88 del 1982;
- E nel P.I.T. della Regione Toscana:
- Area boscata (bosco di latifoglie) a tutela ambientale ex art. 142 del D. Lgs. 42 del 2004;
- Area di interesse archeologico a tutela ambientale ex art. 142 del D. Lgs. 42 del 2004

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Regione Toscana in vigore dal 20.05.2015

Visto l'art. 27 e 31 del D.P.R. 380 del 2001 ed

art. 193 della L.R.T. n. 65 del 2014 e sue modifiche ed integrazioni,

VISTE e considerate le vigenti normative in materia urbanistica/edilizia,

VISTO lo strumento urbanistico vigente (Regolamento Urbanistico Comunale)

Visto il P.T.C. della Provincia di Pisa

Viste le leggi 15/5/1997 n. 127, L. 142/90 art. 51 comma 3°, L. 191/1998 e T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 2000, con le quali viene attribuita ai dirigenti degli Enti Locali la competenza alla adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno non espressamente riservati agli organi di governo dell'Ente ;

ORDINA

Alla proprietaria Sig.ra Ceppatelli Daiana nata a Cecina in data 04.02.1982 ed ivi residente in Via Aurelia Sud. N. 65 *La demolizione delle opere abusivamente eseguite sopra descritte ed il ripristino dello stato dei luoghi sul terreno distinto catastalmente al foglio n. 14 mappale n. 161 in Casale Marittimo località Casalvecchio a propria cura e spese entro novanta (90) giorni decorrenti dalla data di notifica della presente .*

Permane ferma ed impregiudicata l'azione penale prevista dalla normativa statale del D.P.R. n. 380 del 2001 e sue modifiche ed integrazioni.

Se il responsabile dell' abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine dei novanta (90) giorni decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza, il bene e l' area di sedime, nonché l' area circostante sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune. L' area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

L' accertamento dell' inottemperanza alla presente ingiunzione a demolire, previa notifica all' interessato, costituisce titolo per l' immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

Ed inoltre si ritiene utile informare la Sig.ra Ceppatelli Daiana delle conseguenze a suo carico in caso di mancata demolizione e rimessa in pristino entro il termine assegnato: si riportano le disposizioni del comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380 del 2001: L' Autorità competente, constatata l'inottemperanza alla demolizione e rimessa in pristino, irroga una sanzione pecuniaria di importo compreso tra euro 2'000,00 ed euro 20'000,00 (ventimila), salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 (le aree a tutela ambientale) è sempre irrogata nella misura massima.

E' facoltà del responsabile dell'abuso di intraprendere tutte le iniziative e depositare atti ed istanze presso i competenti Uffici giudiziari o quant' altro ritiene utile.

DISPONE INOLTRE

Che la presente Ordinanza sia **notificata** alla proprietaria
Sig.ra **Ceppatelli Daiana** residente in Cecina in Via Aurelia Sud n. 65

E che venga altresì trasmessa a:

1- ~~PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI LIVORNO~~

2- Al Presidente della Regione Toscana – Via di Novoli 26 – Firenze

3- Al Segretario Comunale del Comune di Casale Marittimo

4- Alla Regione Toscana – Sezione Sismica in Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II^ n. 14 - 56 100 – Pisa

5- Al Presidente della Provincia di Pisa – Pianificazione urbanistica – Piazza Vittorio Emanuele II^ n. 14 – 56100 – Pisa

6- Alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed archeologici di Pisa – Lungarno Guicciardini 46 . 56100 - Pisa

8- Alla Polizia locale del Comune di sede

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Casale Marittimo e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro il presente atto e' ammesso ricorso giurisdizionale al Competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Data 23.05.2018

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE



IL TECNICO COMUNALE
(Geom. Stefano Fantacci)
Geom. Stefano Fantacci

Telef. 0586 65 34 07

e-mail : sf@comune.casale-marittimo.pi.it

Urbanistica - ordinanza immed. Sospens. Ceppatelli Daiana